

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARI DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

"l'Amore non conta i cromosomi APS"

Il giorno 12, del mese di novembre, dell'anno 2022 presso i locali parrocchiale di San Concordio Lucca alle ore 21.00 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dell'associazione "l'Amore non conta i cromosomi Onlus", per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla normativa del Terzo Settore

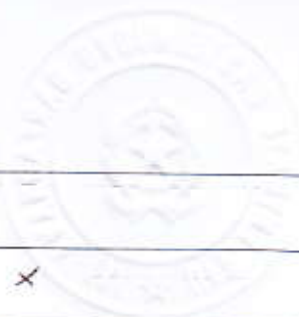
Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

Socio	Presente	Delega
CATTANEO SABRINA	×	
LUCCHESI MARCO		×
MATELLI CINZIA	×	
BIANCHINI MIRKO		
SIMI SESTILIA ORESTINA	×	
PUCCINELLI PASQUALE		
LUCCHESI SOFIA MELITA		
GIOVANNETTI CLAUDIA	×	
CANNONE MAURIZIO		×
CANNONE MICHAEL		×

L'Amore non conta i cromosomi APS – Via Consani 80 Pal.E int 4 55100 Lucca Tel. 349/6438137

Iban: IT21K0503402473000000003398

mail: amorenoncontaicromosomi@gmail.com



CANNONE MANUEL		
MALVONE RAFFAELA	X	X
SIMONETTI TOMMASO		
GUIDI SANDRA		
MARCUCCI NICOLETTA	X	
BARSOTTI GABRIELE		X
FABBRI ROSITA		X
GRISAFI IACOPO		
CHIOCCHI ELISA		X
PUCCI FEDERICO		
CECCHI SILVIA		
BERTOLUCCI ILARIA	X	
FUSARI MIRCO		X
FRULLANI STEFANIA		
GOGGI CINZIA GAGGIOTTI	X	
PALAMIDESSI GIULIA		X
MODENA DANIELE		
ROSSANA BARALLA	X	
LUCIA GABRIELE		
ALESSIO RAPUANO		
DONATELLA POLI		



DARIO PAGANUCCI		
-----------------	--	--

Per complessivi n° 18 soci presenti su un totale di 32 soci iscritti.

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci la Sig.ra Sabrina Cattaneo e Segretario la Sig.ra Marcucci Nicoletta.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione "l'Amore non conta i cromosomi APS" validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario Sig. ra Nicoletta Marcucci e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla normativa del Terzo Settore.

Il Presidente aggiorna l'Assemblea sulla circostanza che nell'ambito del completamento delle informazioni presenti nel RUNTS ai fini del perfezionamento dell'iscrizione degli enti già presenti nei registri regionali delle APS e delle ODV e trasformati ai sensi dell'art. 30 del D.M. 106/2020 e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31 comma 4 del D. M. 106/2020, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione della scrivente Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è stato richiesto alla medesima di trasmettere entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del destinatario sull'elenco degli enti per i quali sono pendenti richieste, disponibile sul portale RUNTS, all' Ufficio Settore Dipartimentale 2 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia U.O. 2.2 Servizi Housing Sociale, cittadinanza, inclusione e rapporti con ETS del Comune di Lucca, in qualità di Ente delegato dalla Regione Toscana alle relative verifiche (L.R.T. 53/2021) lo statuto adeguato e verbale di approvazione registrati alla Agenzia delle Entrate in quanto quello inviato in precedenza risulta contrastare con alcuni requisiti del d. lgs.117/2017 "Codice del terzo settore" con riferimento ai seguenti punti:

- art. 5: si prevede la limitazione dell'esercizio del diritto di voto ai maggiorenni -per i minori di età, questo diritto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale: il MLPS ha precisato con N.M. n. 1309 del 06/02/2019, che «con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli



stessi»;

- art. 12: manca una delle competenze inderogabili dell'assemblea (revoca dei componenti degli organi sociali - art. 25, comma 1, d. lgs. 117/2017)

Il Presidente informa l'assemblea che lo Statuto è stato aggiornato e modificato anche a seguito di validazione da parte del Cesvot e ne consegna ai soci presenti una copia per procedere con la lettura del medesimo.

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti l'approvazione della modifica dello Statuto come esposto.

Il segretario nominato dall'assemblea comunica la generale approvazione della modifica dello Statuto da parte dell'assemblea una copia del quale verrà allegato al presente verbale e che verrà regolarmente registrato.

Il Presidente alle ore 22.30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Lucca 12. 11. 2022

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Casaleone di Garfagnana

Registrazione 23 NOV 2022
Al n. 369 verb. III



Ufficario del servizio (*)
Francesco Casti
(*) Firma su di

L'Amore non conta i cromosomi APS – Via Consani 80 Pal.E int 4 55100 Lucca Tel. 349/6438137

Iban: IT21K050340247300000003398

mail: amorenoncontaicromosomi@gmail.com

STATUTO

"L'Amore non conta i cromosomi APS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "L'Amore non conta i cromosomi APS" ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Lucca all'indirizzo risultante alla Amministrazione competente, ed ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS» e applicherà la normativa in materia di onlus fino a che non risulterà iscritta nel Registro unico Nazionale del terzo Settore.

Art. 4 - L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di *interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della **legge 8 novembre 2000, n. 328**, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, e alla **legge 22 giugno 2016, n. 112**, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla **legge 19 agosto 2016, n. 166** e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.

E in particolare di:

operare a favore delle persone con la Sindrome di Down e con altre disabilità intellettive affini e delle loro famiglie associate, di fornire una aggiornata informazione sulla Sindrome di Down stessa, di favorire l'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale accompagnando le persone con Sindrome di Down stesse e con altre disabilità intellettive affini nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'associazione si propone tra l'altro di:

1. supportare i familiari con sostegno psicologico, informazioni pratiche e mutuo aiuto a partire dalla comunicazione della diagnosi;
2. facilitare l'inserimento dei bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado e promuovere e organizzare ogni attività che possa

favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro.

3. creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire la formazione e l'aggiornamento degli operatori scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per docenti delle scuole di ogni ordine e grado per gli operatori sociosanitari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI

Art. 5 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

L'Associazione con gli articoli che seguono detta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto in assemblea anche per eleggere e, se maggiorenni, di essere eletti negli organi sociali.

Art. 6 - Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: · indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; · dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro 10 giorni su tale domanda: La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso contro la delibera di diniego, entro i successivi 7 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 7 - Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. Hanno inoltre diritto ad esaminare i libri sociali con preavviso scritto al presidente di 7 giorni.

Art. 8 - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Art. 9 - Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi: a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali in modo grave; b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; c. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Gli organi dell'Associazione sono: a. L'Assemblea degli associati; b. Il Consiglio Direttivo.

Art. 11 - L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante lettera digitale almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- e. delibera circa il ricorso per l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- f. modifica il presente statuto e l'atto costitutivo;
- g. approva il regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- l. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

m. delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti.
n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo; sullo scioglimento la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 13 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Art. 14 - Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché fino ad un massimo di 2 deleghe a Socio. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il diritto di voto da parte del minore è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette Consiglieri ad un massimo di 9 eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario (se previsto) ed il Tesoriere (se previsto).

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario. per deliberare sugli atti della vita associativa. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 17 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Art. 18 - Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Art. 19 - Il Tesoriere, che resta in carica 3 anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità è costituito da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e. altre entrate compatibili con le finalità sociali.
- f. proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 21 - Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 22 - Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti l'assemblea che lo approva, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

LIBRI

Art. 23 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

VOLONTARI

Art. 24 I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

LAVORATORI

Art. 25 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Art. 26 L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima, sia in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio dell'Associazione *residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, al Codice civile.

Il Segretario

Nicola Lorenzini

Il Presidente

[Firma]

12.11.2022